

IL RISARCIMENTO DIRETTO

La Procedura di Risarcimento Diretto

COSA È IL RISARCIMENTO DIRETTO

Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso di incidente stradale consentirà ai danneggiati non responsabili, in tutto o in parte, di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

QUANDO SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO

In caso di scontro tra due veicoli a motore, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di S. Marino o nello Stato Città del Vaticano), e regolarmente assicurati con Compagnie che aderiscano al risarcimento diretto (tutte le Compagnie italiane sono obbligate ad aderire al sistema). Tale procedura non si applica alle macchine agricole ed ai ciclomotori non muniti di targa ai sensi del D.P.R. n. 153/2006.

La procedura del risarcimento diretto si può applicare anche se nell'incidente siano derivate lesioni al conducente e/o ai trasportati. Per i danni subiti dai trasportati, la richiesta di risarcimento va presentata sempre all'assicuratore del veicolo su cui erano a bordo.

COME ATTIVARLO

Presentare la denuncia, compilata utilizzando il MODULO BLU e la RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALLA PROPRIA COMPAGNIA che, una volta accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, risarcirà i danni. La Compagnia fornirà tutte le informazioni necessarie sulle formalità da seguire e svolgerà opera di assistenza per spiegare i diritti dell'assicurato/danneggiato.

COSA VIENE RISARCITO

- i danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.);
- le lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità);
- i danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.

QUANDO NON SI APPLICA IL RISARCIMENTO DIRETTO

Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:

- incidente accaduto all'estero;
- incidente con più di due veicoli;
- danni gravi alla persona del conducente: in questo caso, la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla persona occorre rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile;
- incidente che coinvolga ciclomotori o macchine agricole o operatrici non muniti di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2005, n. 153;
- incidente relativamente al quale non vi è stata collisione tra i due veicoli coinvolti;
- incidente che coinvolga veicoli immatricolati all'estero;
- incidente con veicolo non identificato o non assicurato.

LA DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia di sinistro deve essere effettuata utilizzando il MODULO BLU. Ricorda che la denuncia è obbligatoria anche in caso di torto.

È importante denunciare sempre e subito il sinistro per non mettere a rischio il risarcimento, per consentire la migliore tutela degli interessi e salvaguardare la corretta applicazione delle norme contrattuali (bonus malus/franchigia).

Rispetto a tutte le informazioni riportate al suo interno devono essere almeno riportate le seguenti:

- targhe dei due veicoli coinvolti;
- nomi degli assicurati;
- nomi delle compagnie;
- descrizione delle modalità del sinistro;
- data dell'incidente;
- generalità di eventuali testimoni;
- l'eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- firma dei due conducenti o assicurati (se possibile) o firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulle modalità dell'incidente.

LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

In caso di ragione, in tutto o in parte, si aggiunge al MODULO BLU anche la RICHIESTA FORMALE DI RISARCIMENTO che va presentata alla propria Compagnia secondo le modalità indicate nel retro del presente documento a mezzo:

- consegna a mano al proprio intermediario assicurativo;
- con raccomandata a.r.;
- con telegramma o fax.

Se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno, la Compagnia dovrà rispondere:

- entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose se il modulo blu è stato firmato da tutti e due i conducenti o assicurati dei veicoli coinvolti;
- entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose in assenza di modulo blu a doppia firma;
- entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente

proponendo l'offerta di risarcimento o spiegando i motivi per cui non è tenuta a risarcire il danno (es. perché risulta una responsabilità totale dell'Assicurato). Se la richiesta di risarcimento non è completa, la compagnia chiederà le integrazioni necessarie entro 30 giorni e i termini per la sua risposta sono sospesi finì a quando non verranno inviati i dati mancanti. Dopo la comunicazione della somma offerta, la Compagnia deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.

Se i danni non rientrano nella procedura di risarcimento diretto la Compagnia, entro 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, comunicherà i motivi di esclusione dalla procedura e inviterà l'assicurato/danneggiato a rivolgersi alla Compagnia del responsabile.

COSA FARE IN CASO DI DISACCORDO?

Prima di ogni altra cosa contattare l'Agenzia o la Compagnia e verificare le motivazioni che hanno generato la risposta.

È comunque nei diritti dell'assicurato/danneggiato esercitare un'azione legale nei confronti della Compagnia o ricorrere alla procedura gratuita di conciliazione ANIA/ Associazioni dei Consumatori, attraverso la quale si avrà l'aiuto per risolvere i contrasti che riguardano i sinistri con danni fino a 15.000,00 euro.

Per informazioni e chiarimenti collegati al sito www.anla.it.

Firma per ricevuta del danneggiato _____